

Adempimenti

DS6901
Per le cooperative
accesso a ostacoli
al concordato
preventivo

Andrea Dili

— a pag. 28

Concordato preventivo, accesso a ostacoli per le cooperative

Adempimenti

Le coop hanno benefici fiscali che generano redditi esenti o non imponibili

Ostativo il limite del 40% che va verificato rispetto al periodo precedente

Andrea Dili

Concordato preventivo biennale (Cpb) a ostacoli per le società cooperative. È quanto si evince dalla lettura delle norme che disciplinano l'accesso all'istituto e dall'analisi dei criteri di quantificazione della proposta concordataria. Andiamo per ordine. In relazione alla prima fattispecie, la legge prescrive che non possono accedere al Cpb coloro che, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto della proposta, hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile di ammontare superiore al 40% del reddito d'impresa realizzato.

La determinazione del reddito degli enti cooperativi soggiace a una particolare disciplina tributaria, derivante dal peculiare scopo mutualistico perseguito. In buona sostanza, le cooperative possono godere, a determinate condizioni, di alcuni benefici fiscali, che si sostanziano nella non imponibilità di quota parte dell'utile di esercizio o nell'esenzione dei redditi da Ires.

Fanno parte della prima categoria le disposizioni che prevedono la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili, rivalutazione gratuita della partecipazione sociale e contributo del 3% ai fondi mutualistici; mentre l'esenzione, parziale o completa, viene prevista dal Dpr

601/1973 per le cooperative agricole, della piccola pesca e sociali che rispettano determinate condizioni.

L'accesso ai benefici, quindi, non è garantito dallo status soggettivo di cooperativa, ma deve essere verificato anno per anno in relazione a una serie di variabili, quali:

- in via generale la posizione di cooperativa a mutualità prevalente o non prevalente e le politiche di destinazione dell'utile di esercizio;
- inoltre, per quanto riguarda le cooperative agricole, il requisito previsto dall'articolo 10 del Dpr 601/1973, che garantisce l'esenzione da Ires dell'80% dell'utile e della totalità delle variazioni fiscali;
- e, relativamente alle cooperative sociali, il rispetto del parametro indicato nel primo periodo dell'articolo 11 del Dpr 601/1973, che assicura l'integrale esenzione del reddito.

In assenza di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, pertanto, l'interpretazione letterale della norma porta a includere i predetti benefici tra quelli che generano redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile ai fini della verifica della condizione di accesso al Cpb. Le cooperative, conseguentemente, dovranno verificare se, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, il reddito esente o comunque detassato ai fini Ires supera o meno il 40% del reddito d'impresa realizzato.

Tale meccanismo, di fatto, costituisce una barriera all'ingresso nel Cpb, tenendo conto che ne risultano automaticamente escluse non soltanto le cooperative agricole e sociali che hanno beneficiato dell'esenzione del reddito, ma anche molti enti che hanno goduto della non imponibilità degli utili destinati a riserve indivisibili.

Senza considerare che il mancato accesso al concordato preclude la possibilità di beneficiare del nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022.

Non solo: per le cooperative che riuscissero ad accedere al Cpb si pone la questione dell'equità della proposta dell'agenzia delle Entrate ai fini del perfezionamento dell'accordo concordatario. Il criterio di computo del reddito valevole ai fini del Cpb, infatti, è basato sui punteggi Isa raggiunti dai contribuenti, che per le cooperative risultano generalmente sottostimati proprio a causa dei benefici fiscali goduti. Se, infatti, nella dichiarazione dei redditi essi vengono allocati tra le variazioni in diminuzione, nel prospetto economico del modello Isa vengono riclassificati tra i costi operativi, determinando una artificiosa contrazione dei margini economici e, quindi, un abbassamento della pagella fiscale.

Si tratta di un effetto doppiamente distortivo. In primo luogo in capo alle cooperative poiché, anche non volendo considerare il particolare fine mutualistico perseguito, il mero godimento dei benefici fiscali evidenzia, a parità di condizioni, un grado di affidabilità tributaria inferiore a quello effettivo, determinando una ingiusta penalizzazione anche ai fini dell'accesso ai benefici premiali. In secondo luogo per l'Amministrazione finanziaria che si troverebbe a includere nelle procedure di selezione dei contribuenti ai fini dei controlli fiscali soggetti più affidabili di quelli tenuti fuori, vanificando la stessa ragione d'essere degli Isa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

